

DECRETO AIUTI BIS

In data 9 agosto 2022, è stato pubblicato il decreto 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. decreto Aiuti bis), contenente diverse misure in materia di lavoro.

Welfare aziendale (art. 12)

In materia di welfare aziendale, esclusivamente per l'anno 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale **entro il limite complessivo di euro 600,00**.

Non è chiaro se il predetto limite di 600 euro debba considerarsi al netto di eventuali beni o servizi già erogati nel corso dell'anno. Per tanto, in via prudenziale, in attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, si suggerisce di decurtare dalla predetta cifra – fatta eccezione per il buono carburante di 200 euro erogato ai sensi *dell'art. 2 D.L. n. 21/2022 conv. in L. n. 51/2022* (si veda [circolare n.27 del 14 luglio 2022](#)) – il valore di eventuali beni già erogati nell'anno.

Esempio 1

L'azienda Alfa ha già erogato:

- 200 euro di buono carburante ex art. 2 D.L. n. 21/2022 conv. in L. n. 51/2022
- 258 euro di buono spesa ex art. 51 Tuir

Se vorrà potrà erogare un buono benzina/buono spesa del valore di 342 euro.

Esempio 2

L'azienda Beta ha già erogato:

- 200 euro di buono carburante ex art. 2 D.L. n. 21/2022 conv. in L. n. 51/2022

Se vorrà potrà erogare un buono benzina/buono spesa del valore di 600 euro.

Esempio 3

L'azienda Beta ha già erogato:

- 200 euro di buono carburante ex art. 2 D.L. n. 21/2022 conv. in L. n. 51/2022
- 200 euro di buono spesa ex art. 51 Tuir, ed in adempimento dell'obbligo contrattuale previsto dal CCNL Metalmeccanica PMI (Confimi)

Se vorrà potrà erogare un buono benzina/buono spesa del valore di 400 euro.

L'articolo in commento prevede – in alternativa all'erogazione del welfare sotto-forma di beni o servizi – la possibilità di offrirlo sotto forma di somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. In caso di rimborso spese, il lavoratore sarà tenuto a consegnare all'azienda documentazione attestante il pagamento delle bollette (es. distinta del bonifico effettuato o del bollettino MAV pagato). L'azienda non potrà mai rimborsare valori superiori al limite consentito per legge.

Esempio 4

Il lavoratore Tizio presenta all'azienda Alfa una bolletta del gas da 1000 euro. L'azienda potrà rimborsargli solamente 600 euro.

Esempio 5

L'azienda Alfa ha già erogato:

- 200 euro di buono carburante ex art. 2 D.L. n. 21/2022 conv. in L. n. 51/2022
- 258 euro di buono spesa ex art. 51 Tuir

Il lavoratore Tizio presenta all'azienda Alfa una bolletta del gas da 600 euro. L'azienda potrà rimborsargli solamente 342 euro.

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 20)

Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementato di 1,2 punti percentuali[1]. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022 (art. 21)

Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:

- il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni è anticipato al 1° novembre 2022;
- nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160[2].

Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum di 200 euro (art. 22)

L'indennità una tantum di 200 euro (si veda circolare [Misure in materia di produttività delle imprese e di politiche sociali. Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti](#) pubblicata in data 19 maggio 2022) è riconosciuta anche a:

- lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto non abbiano beneficiato dell'esonero contributivo dell'0,80% poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.

L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità una tantum in precedenza e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data indicata al primo periodo.

[1] Per tanto si passa da un esonero di 0,8% ad un esonero del 2%.

[2] L' incremento di cui alla presente lettera non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui alla presente lettera è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo di 2.692 euro. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dalla presente lettera l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui alla presente lettera il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.